

P.d.l. "Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. 14 novembre 1972 n.13 e 19 marzo 1984 n.14 relative alle previdenze dei Consiglieri regionali".

---

R E L A Z I O N E

L'esigenza di uniformare il trattamento di Previdenza dei Consiglieri regionali, da tempo sentita, è stata recepita in un d.d.L. approvato dal Consiglio dei Ministri che, tra l'altro, stabilisce meglio l'uniformità di trattamento—anche dal punto di vista fiscale—tra Consiglieri regionali di tutte le Regioni, comprese quelle a Statuto speciale.

Il ritardo accumulato nell'approvazione di tale d.d.L., che più propriamente potrebbe definirsi Legge-quadro, ha richiamato l'attenzione delle Regioni sul problema, consentendo l'assimilazione di molte norme contenute nel d.d.L. in parola e comunque rinviando la definitiva stesura non appena il Parlamento l'avrà approvato.

Si propone pertanto la presente p.d.L., utilizzando la disponibilità del Ministro per le Regioni, sollecitato da coloro che più forte sentono l'esigenza di sanare la precaria finanza del Fondo di Previdenza, che anche nella nostra Regione desta fondate preoccupazioni.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. Per...', followed by a horizontal line.

Proposta di legge regionale recante: "Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 novembre 1972 n°13 e 19 marzo 1984 n°14 relative alle previdenze dei consiglieri regionali".

ART. 1

L'art.3 della L.R. 14.11.72 n°13 è così integrato:

Entro il 30 settembre di ciascun anno il bilancio tecnico-attuariale del Fondo è presentato all'Ufficio di Presidenza, che accerta in modo analitico l'andamento della gestione.

A decorrere dall'inizio di ogni legislatura - ovvero a far data dalla entrata in vigore della presente legge per quanto concerne la legislatura in corso - l'eventuale disavanzo finanziario del Fondo può essere ripianato con una contribuzione "una tantum" a valere sulle spese di funzionamento del Consiglio regionale, in modo da assicurare entro il quinquennio, il pareggio della gestione tecnico-finanziaria del Fondo.

Per la legislatura in corso il pareggio della gestione tecnico-finanziaria del Fondo è assicurato con contribuzione una tantum da ripartire fra gli esercizi 1987,1988,1989 e 1990.

Il relativo stanziamento è iscritto nell'apposito capitolo di spesa del bilancio del Consiglio regionale relativo all'indennità di carica e di missione dei consiglieri regionali.

ART. 2

A decorrere dal 1° gennaio 1987 il contributo obbligatorio di cui all'art.3 della L.R. 10 marzo 1984 n°14 è il 22%.



ART.3

L'art.5 della L.R. 14/11/1972 n°13 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"L'assegno vitalizio mensile spetta ai Consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto 60 anni di età ed abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno cinque anni di mandato esercitato nel Consiglio regionale della Puglia..

La corresponsione dell'assegno vitalizio può essere anticipata, su richiesta del Consigliere e dopo la cessazione del mandato, fino al compimento del cinquantacinquesimo anno di età.

In tal caso, per ogni anno di anticipazione, le misure dell'assegno vitalizio di cui all'art. 2 della presente legge, sono ridotte, anche ai fini della determinazione dell'assegno indiretto, in relazione al numero di anni di contribuzione maturati, nonché al numero di anni di anticipazione, secondo la seguente tabella:

Età di pensionamento	Coefficiente di riduz.
55	0,7604
56	0,8016
57	0,8460
58	0,8936
59	0,9448

Ai fini del computo degli anni di contribuzione e di anticipazione si applica la disposizione di cui all'ultimo comma del successivo art. 6.

*hfer*

ART.4

L'art. 9 della L.R. 14/11/1972 n° 13 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"Il Consigliere regionale che abbia versato i contributi previdenziali per un periodo inferiore a cinque anni, ma non inferiori a trenta mesi, ha facoltà di continuare, qualora non sia stato rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo, che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà compiuto il quinquennio contributivo ed il sessantesimo anno di età, fatta salva l'anticipazione di cui al 2° comma del precedente art.5.

Il Consigliere regionale che, al momento della cessazione del mandato, abbia compiuto il sessantesimo anno di età o lo compia prima del periodo occorrente per il quinquennio contributivo ha facoltà di versare in unica soluzione le somme corrispondenti alle mensilità mancanti per il completamento del quinquennio, purchè abbia un'anzianità contributiva obbligatoria non inferiore a trenta mesi.

---

ART.5

All'ultimo comma dell'art.11 della L.R. 14 novembre 1972 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " Ovvero al Parlamento Europeo".

ART.6

L'art. 12 della L.R. 14 novembre 1972 n°13 modificato dall'art.4 della L.R. 19 marzo 1984 n°14 è sostituito dal seguente:

*hper*

L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato in base alla tabella seguente, in percentuale rispetto agli anni di contribuzione, sulla indennità di carica mensile lorda spettante ai Consiglieri regionali in carica nel mese a cui l'assegno si riferisce:

Anni di contribuzione	Percentuale sulla indennità di carica mensile lorda
5	30%
6	35%
7	40%
8	45%
9	50%
10	55%
11	56%
12	57%
13	58%
14	59%
15	60%
16	61%
17	61,5%
18	62%
19	62,5%
20	63%

La frazione di anno si computa per intero purché sia di durata non inferiore a sei mesi e un giorno.

#### Art. 7

Tutti gli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, di cui alla legge regionale 14/11/1972 n° 13 e successive modifiche ed integrazioni, sono ricalcolati sulla base delle norme contenute nella presente legge.

Nei casi in cui il ricalcolo preveda un importo inferiore a quello stabilito sulla base delle norme previgenti, la differenza è mantenuta a titolo di assegno ad personam, riassorbibile con i successivi aumenti di assegno vitalizio.



Art.8

La presente legge resta in vigore fino alla emanazione della legge-quadro nazionale che regolerà la materia.

Art.9

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede:

-per ciò che riguarda l'esercizio 1987, mediante riferimento, del relativo onere, al capitolo 11101 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità;

-per ciò che si riferisce ai successivi esercizi di validità nella presente legge, mediante ricorso alle modalità di finanziamento previste dall'art.10 della L.R. 29. 12.1977, n.81.

Art. 10

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con la presente legge.



CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Trasmesso alla II Commissione Costi-  
liare permanente il 1-4-87